



COMUNE di MELILLI

Libero Consorzio di Siracusa

Melilli
Terrazza degli Iblei

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CUSTODIA, CONTROLLO ACCESSI DA SVOLGERSI PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MELILLI TRAMITE RICHIESTA OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). PERIODO DAL 23/05 AL 31/10/2022

NUMERO SMART CIG: ZE336503C6

1. PREMESSE

L'affidamento del servizio in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. _____ del _____ - R.G n. _____ del Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Melilli (SR), ed avverrà secondo procedura aperta sul portale www.acquistiinretepa.it – Sezione RdO Aperte e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt.36 c.2 lett.b) e 95 c. 4 lett. b) del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 del Codice. Il presente disciplinare fa parte integrale e sostanziale del Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti allegati approvati con la determinazione sopra citata. Esso contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura de qua, indetta dal Comune di Melilli, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e l'elenco dei documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le modalità di aggiudicazione.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio comunale di Melilli (Provincia di Siracusa).

Codice NUTS: **ITG19**

CPV: _____

NUMERO CIG: ZE336503C6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Eventuali richieste di informazioni relative all'affidamento del servizio andranno inviate al Responsabile del Procedimento, Cava Claudio, esclusivamente tramite la funzionalità della "Comunicazione" della seguente "RDO APERTA" n. _____

Contatti: tel . 0931/552179 – 0931/552129

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.melilli.sr.it> ovvero sul portale www.acquistiinretepa.it – Sezione RdO Aperte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) disciplinare di gara e allegati modelli di dichiarazione

2) Capitolato Speciale d'Appalto

2.2 CHIARIMENTI

- Le richieste di chiarimento e/o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente tramite la funzionalità della "Comunicazione" della seguente "RDO APERTA" n. _____
- Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella RDO.
- Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della presentazione dell'offerta.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: polizia.municipale@pec.comune.melilli.sr.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di portierato, custodia, controllo accessi, onde consentire il regolare ingresso, da svolgersi mediante la presenza di addetti presso le sedi del Palazzo Municipale, sito in Piazza Crescimanno s.n.c. a Melilli e delle sedi adibite a Delegazioni Amministrative di Villasmundo e Città Giardino, secondo le disposizioni e durante gli orari concordati con il Committente. Il servizio consisterà nel garantire la presenza di n. 4 addetti non armati. Il servizio dovrà essere svolto secondo un calendario concordato con il Committente e secondo le necessità che saranno comunicate dallo stesso al referente della società aggiudicataria.

In considerazione della tipologia del servizio, strettamente correlato alle necessità dell'Ente, verrà richiesta alla Ditta aggiudicataria la necessaria flessibilità con riferimento a turni e orari del personale. L'Ente si riserva la possibilità di estendere, in caso di necessità, il servizio anche ad altre sedi dell'Ente stesso.

4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO, OPZIONI e RINNOVI, VALORE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA.

4.1 DURATA, OPZIONI e RINNOVI

L'affidamento del presente servizio avrà durata dal 23/05/2022, e comunque dalla data dell'affidamento del servizio, e sino al 31 ottobre 2022, salvo quanto previsto dai successivi articoli inerenti la risoluzione e la disdetta del contratto. Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si riserva la facoltà di proroga del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario e/o della stipula contrattuale. Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si

procederà agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'aggiudicatario medesimo previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

4.2 VALORE DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO

L'ammontare a base d'asta è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato ed è stato determinato tenendo conto delle Tabelle Ministeriali relative al costo del lavoro per i servizi fiduciari- Marzo 2016 (D.M. 21/3/2016) moltiplicata per le quantità di ore presunte pari a n. 3.276 e per n. 4 unità da impiegare.

L'importo complessivo posto a base d'asta, per la durata del servizio, è pari a **€ 37.674,00**, Iva esclusa.

Il servizio oggetto della presente procedura è finanziato con fondi propri del Bilancio Comunale. Per le modalità di pagamento e i corrispettivi si demanda al C.S.A.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste, per la partecipazione alla gara ma dovrà, obbligatoriamente, far parte di queste;

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete, come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b), c) ovvero da una sub – associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito, oppure di una aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub – associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186 – bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e, sempre che, le altre imprese aderenti al RT non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- Le cause ostative di partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/16;
- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e s.m.i. (piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006);
- Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 o che siano in corsi ai sensi

della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

- Avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, non in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);

- Costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità e/o patto di integrità del Comune di Melilli di cui alle Delibere di G.M. n. 199/2018 e n. 67/2019.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti:

7.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE PROFESSIONALE

I requisiti di partecipazione di idoneità professionale di cui al D.Lgs.n.50/2016 sono:

- a) Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- b) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, per attività inerenti al tipo di servizio oggetto della presente procedura;

7.1.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 a deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.1 d deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: per l'impresa mandataria non meno del 65%; per ciascuna delle imprese mandanti non meno del 20% e comunque soddisfatto nel complesso del raggruppamento.

Il requisito di cui al precedente punto 7.1 e nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo ORIZZONTALE deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

nei termini di seguito indicati: per l'impresa mandataria non meno del 65%, per ciascuna delle imprese mandanti non meno del 20% e comunque soddisfatto nel complesso del raggruppamento.

7.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al 7.1 a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. SUBAPPALTO

E' vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio a terzi, pena la risoluzione del contratto e la rifusione dei danni.

9. SOPRALLUOGO

Non è' previsto sopralluogo da concordare con la Stazione Appaltante

10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, visto l'art. 3 comma 5 di cui alla delibera ANAC n. 1377/2016, in relazione all'importo dell'affidamento, non è dovuto, alcun contributo da versare all'ANAC.

11. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'affidamento del presente servizio, le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - *Carlo Alberto Dalla Chiesa* siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005. Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.
- d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità "*Carlo Alberto Dalla Chiesa*" secondo lo

schema di cui **all'Allegato "B"**, potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; costituirà **causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale** il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La dichiarazione di cui **all'Allegato "B"**, deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avalimento.

Il concorrente dovrà rendere la dichiarazione, pena esclusione, di aderire al patto di legalità ed integrità dell'Ente (Delibere G.M. n. 199/2018 e 67/2019)

12. MODALITÀ DI RECAPITO, TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1 - L'intero procedimento di gara è telematico e sarà gestito sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it – Sezione RdO Aperte. Si precisa che non saranno ammesse, e verranno pertanto escluse, le offerte plurime condizionate o alternative.

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, è causa di esclusione. Saranno escluse le offerte tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono

sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il RUP, Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, avvalendosi, se ritenuto necessario, del Presidente di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto del Presidente, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

15. FALLIMENTO E/O RISOLUZIONE DELL'APPALTO

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione dell'appalto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; il contratto verrà stipulato alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. In caso di risoluzione, sarà applicata a chi vi ha dato causa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore presunto dell'affidamento, rapportato al periodo maturato dal contratto, salvo il maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti

dalle attività conseguenti dalla risoluzione. La stipula del contratto fra la Stazione Appaltante ed il concessionario non conterrà la clausola compromissoria.

16. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'intervento verrà finanziato tramite fondi comunali. Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2018 n. 15 e dall'art. 3 L. 136/2010; pertanto, è fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente sul quale l'Ente concedente farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative alla Concessione, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

17 - ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 206 del D. Lgs. 50/2016.

18. CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro Siracusa, restando, per il combinato disposto dell'art.3, comma 19 della L.n. 244/2007 e dell'art. 15 del D.L. n. 248/2007, escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale. L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia – Sede di Catania. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi, sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., recante "Codice del Processo Amministrativo".

19. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti, con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso a tutti gli altri diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il responsabile della Stazione Appaltante.

20. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare, si applica la normativa vigente.

IL RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA
F.to (Dott. Claudio CAVA)